

- esclusione dei dirigenti, per i quali si provvede a parte;
- esclusione di coloro che abbiano demeritato e precisamente di coloro cui sia stata inflitta dal 1° luglio 1956 ad oggi una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 32 del vigente contratto collettivo di lavoro, anche per fatti commessi anteriormente, di coloro che siano in aspettativa o comunque sospesi dal servizio, di coloro che si siano dimostrati negligenti o indisCIPLINATI, ecc.; per coloro che alla data odierna siano sottoposti a giudizio disciplinare, l'erogazione [sarà] sarà sospesa e resterà subordinata allo esito del giudizio;
- l'erogazione sarà costituita da una base unica per tutto il personale dipendente, salve le esclusioni di cui sopra, e sarà determinata dalla Direzione generale in rapporto allo stanziamento complessivo predetto, da considerarsi al netto delle ritenute di legge; di tale stanziamento L. 10.000.000 circa saranno utilizzate per aumentare